

Tribunale di Roma, 1 febbraio 2012. Presidente Monsurrò, estensore Lucia Odello.

Concordato preventivo - Falcidia dei creditori privilegiati - Condizioni - Credito dell'erario - Transazione fiscale - Necessità.

Nel concordato preventivo, la falcidia dei creditori privilegiati è ammessa a condizione che la misura del soddisfacimento proposto non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato dalla vendita dei beni sui quali il privilegio insiste e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Pertanto, solo nel caso in cui, attraverso una perizia giurata del professionista abilitato, si attesti che il bene su cui insiste il privilegio non ha capienza tale da garantire il pagamento integrale dei creditori prelatizi, è possibile un loro soddisfacimento parziale, non inferiore al valore di realizzo del bene. Alla luce di questi principi, appare evidente che non è possibile destinare parte del ricavato dai beni sui quali grava il privilegio al pagamento dei creditori chirografari a meno che il creditore privilegiato sia rappresentato dall'erario che abbia prestato il consenso ad una transazione fiscale che preveda appunto la falcidia del proprio credito (fatta eccezione per l'Iva il cui pagamento può essere solo dilazionato).

Omissis

DECRETO

sul ricorso per ammissione alla procedura di Concordato preventivo di T. A. s.r.l. in liquidazione, depositato in data 7.12.2011 lette le note difensive depositate dalla società proponente e l'integrazione al piano ed esaminata la ulteriore documentazione prodotta; sentito il legale rappresentante della società debitrice proponente all'udienza camerale del 25-1-2012; udita la relazione del giudice relatore osserva quanto segue:
La società ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art.160 e ss. l.f.; a seguito di rilievi espressi dal G.D. in ordine alla sussistenza di

profili d'inammissibilità della proposta concordataria ai sensi dell'art.162 l.f. la ricorrente ha depositato relazione integrativa, che ha parzialmente soddisfatto le richieste espresse circa la irragionevolezza dell'attestazione che non conteneva puntuali osservazioni circa la veridicità dei dati aziendali esaminati, non riscontrati con sufficienti verifiche esterne.

E' stata infatti depositata una integrazione dell'esperto, che fornisce precisazioni circa i crediti e debiti della società; in particolare la relazione illustra l'avvenuta circolarizzazione dei crediti. Inoltre è stata depositata la domanda di transazione fiscale .

Va tuttavia rilevato in proposito che la domanda presenta un ulteriore profilo di inammissibilità.

Com'è noto infatti ai sensi del disposto dell'art. 160 secondo comma l.fall il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati è ammesso nella ricorrenza di due condizioni: che la misura del soddisfacimento proposto non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita dei beni sui quali il privilegio insiste e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Pertanto solo nel caso in cui, attraverso una perizia giurata del professionista abilitato, si attesti che il bene su cui insiste il privilegio non ha capienza tale da garantire il pagamento integrale dei creditori prelatizi è possibile un soddisfacimento parziale del ceto privilegiato, non inferiore al valore di realizzo del bene.

Orbene nel caso in esame la proposta concordataria prevede che il pagamento dei debiti verso l'erario (per Ires, Irap ecc) pari a € 1.806.068,60 avvenga nella misura del 5% e prevede anche il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 2,4%; ed il pagamento dei creditori tutti dovrebbe avvenire a seguito della dismissione dei cespiti aziendali, il cui controvalore rappresenta l'attivo realizzabile.

E poiché il privilegio generale si esercita su tutti i beni da alienare, il controvalore dell'attività realizzabile, in base alla citata norma, deve essere interamente destinato a pagare il credito privilegiato tutto; nell'ipotesi, come nella presente, in cui non sia capienza per saldare tutti i creditori muniti di privilegio, la

proposta deve essere supportata da finanza esterna, non essendo ammissibile che i creditori chirofari siano soddisfatti mediante attivo destinato al ceto privilegiato.

A nulla vale, pertanto, che la proponente abbia presentato istanza di transazione fiscale, in assenza di consenso espresso; inoltre le disposizioni in tema di transazione fiscale non fanno venir meno l'obbligo del Tribunale di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 160 l.fall., nella specie non soddisfatti.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la proposta va dichiarata inammissibile, in quanto non conforme alle prescrizioni degli artt. 160 e 161 l. fall.

P.Q.M.

Dichiara la proposta di concordato preventivo presentata da T. Audiovisivi s.r.l. in liquid, inammissibile.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, il 1 febbraio 2012.

*

IL CASO.it